

(N. 378)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti

(PRETI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORLINO)

NELLA SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1979

Sospensione dei brevetti aeronautici civili

ONOREVOLI SENATORI. — Il continuo, crescente sviluppo dell'aviazione nei suoi vari settori ha posto il problema dell'adeguamento dell'attuale sistema normativo alla inderogabile esigenza di garantire l'ordinato svolgimento, in condizioni di sicurezza, dell'attività aerea.

Le norme in vigore non prevedono infatti il ricorso a forme d'intervento — da parte dell'autorità amministrativa — che costituiscano efficace remora al verificarsi di incidenti aerei, causati prevalentemente da indisciplina di volo e dai quali possono derivare situazioni di pericolo, creando giustificato allarme nella pubblica opinione.

Le particolari caratteristiche riguardanti lo svolgimento dell'attività aerea turistica e sportiva possono, ad esempio, dar luogo ad episodi di indisciplina che è necessario

prevenire e reprimere mediante l'adozione di idonee misure.

Per il raggiungimento di analoghe finalità nel settore della circolazione stradale, è noto che il relativo testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, prevede, all'articolo 91, i casi di sospensione della patente di guida da parte del prefetto.

Si è ritenuto pertanto di dover predisporre un disegno di legge ispirato agli stessi principi informativi della citata disposizione del codice stradale, che rappresenti in merito un efficace mezzo di prevenzione, determinando i casi in cui l'autorità amministrativa competente può disporre la sospensione dei brevetti aeronautici civili.

Il provvedimento consta di quattro articoli.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 1, con riferimento alle norme del codice della navigazione riguardanti taluni reati contravvenzionali attinenti in particolare alla sicurezza della navigazione, stabilisce che l'autorità amministrativa può provvedere in ordine alla sospensione dei brevetti in questione per un periodo da uno a tre mesi, salva l'ipotesi di violazione di due o più delle norme considerate nell'articolo stesso, nel qual caso il periodo di sospensione può essere elevato da un minimo di tre ad un massimo di sei mesi.

L'articolo 2, in relazione al verificarsi di fattispecie delittuose previste dal codice della navigazione, ed espressamente indicate, prevede i casi in cui l'autorità amministrativa deve disporre la sospensione dei brevetti per un periodo da tre mesi a due anni.

L'articolo 3 dispone che i provvedimenti di sospensione, adottati ai sensi del precedente articolo 2, devono essere tempestiva-

mente comunicati all'autorità inquirente, prevedendo anche la revoca del provvedimento ove nel corso della istruttoria venga accertata la insussistenza dei motivi che hanno portato alla sospensione del brevetto.

Il secondo e il terzo comma dello stesso articolo 3 ipotizzano le conseguenze derivanti dall'esito del procedimento penale.

L'articolo 4 stabilisce che le disposizioni del disegno di legge non si applicano al personale della gente dell'aria; ciò in quanto per tale categoria il codice della navigazione, all'articolo 1082, fissa le pene accessorie per i delitti e per le contravvenzioni previste dallo stesso codice.

Il disegno di legge riproduce analogo provvedimento presentato nel corso della VII legislatura alla Camera dei deputati (atto numero 593) e decaduto per sopravvenuto scioglimento delle Camere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I brevetti aeronautici civili possono essere sospesi per un periodo da uno a tre mesi, dall'autorità amministrativa che li ha rilasciati, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle seguenti norme del codice della navigazione, anche se siano intervenute cause di estinzione dei relativi reati:

articolo 1215 (partenza di aeromobile in cattivo stato di navigabilità);

articolo 1218 (inosservanza di norme sulle segnalazioni);

articolo 1220 (comando di aeromobile oltre i limiti dell'abilitazione);

articolo 1228 (sorvolo di centri abitati e getto da aeromobile in volo);

articolo 1231 (inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione).

Quando il titolare del brevetto sia incorso nella violazione di due o più delle norme indicate nel comma precedente o in ripetute violazioni della stessa norma, la sospensione può essere disposta per un periodo da tre a sei mesi.

Art. 2.

I brevetti aeronautici civili sono sospesi, per un periodo da tre mesi a due anni, dall'autorità amministrativa che li ha rilasciati, quando il titolare abbia compiuto azioni od omissioni configurate come delitti dalle seguenti norme del codice della navigazione:

articolo 1101 (imbarco di armi, munizioni o persone a scopo delittuoso);

articolo 1102 (navigazione in zone vietate);

articolo 1112 (esecuzione o rimozione arbitraria e omissione di segnali);

articolo 1113 (omissione di soccorso);

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

articolo 1116 (abbandono abusivo di comando);

articolo 1118 (abbandono del posto);

articolo 1120 (ubriachezza);

articolo 1143 (impiego abusivo dell'aeromobile);

articolo 1174 (inosservanza di norme di polizia).

Art. 3.

Il provvedimento di sospensione di cui al precedente articolo 2 è comunicato entro otto giorni dall'autorità amministrativa competente all'autorità giudiziaria inquirente. Questa, ove nel corso dell'istruttoria accerti che sono venuti a mancare i motivi della sospensione, ne dà notizia all'autorità amministrativa che ha emanato il provvedimento, la quale dispone la revoca della sospensione stessa, sempre che essa non sia disposta per altra causa.

Nel caso di condanna l'autorità giudiziaria dispone con sentenza la sospensione del brevetto per un periodo da sei mesi a tre anni e, nei casi di particolare gravità, la revoca. In tale ipotesi non può essere rilasciato un nuovo brevetto.

Nel caso di assoluzione viene data notizia della sentenza all'autorità amministrativa, la quale revoca la sospensione, semprechè essa non sia disposta per altra causa.

Art. 4.

Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti dei titolari di brevetti aeronautici civili appartenenti alla gente dell'aria di cui all'articolo 731 del codice della navigazione, per i quali restano ferme le norme contenute nell'articolo 1082 dello stesso codice.